



AGENZIA
DELLE ENTRATE

AGENZIA
DELLE ENTRATE

UFFICIO
RELAZIONI
ESTERNE

GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI

DETRAZIONI IRPEF,
ALIQUOTE IVA AGEVOLATE,
ESENZIONE DAL BOLLO AUTO.

In dettaglio tutte le
agevolazioni e come farle valere

Le guide della serie "L'Agenzia informa" sono pubblicate dall'Agenzia delle Entrate
- Ufficio Relazioni Esterne - Sezione prodotti editoriali.

Per ulteriori informazioni: www.agenziaentrate.it

Le guide sono distribuite gratuitamente, fino ad esaurimento, tramite gli uffici
locali dell'Agenzia.

Hanno collaborato Franca Cirimele, Rosamaria Di Palma, Ornella Gaeta, Lidia Sessa
e Giovanni Spalletta.

I dati contenuti in questo fascicolo sono aggiornati al 15 aprile 2002.

I testi di questa guida e delle altre pubblicazioni dell'Ufficio Relazioni Esterne
dell'Agenzia delle Entrate possono essere riprodotti liberamente con qualunque
mezzo, a condizione che vengano citate la fonte e la data di aggiornamento.

Progetto grafico: PULVIO RONCHI

4

INDICE

pag. 3		QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI
pag. 4		LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO
pag. 4		1 CHI SONO I DISABILI AMMESSI ALLE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO
pag. 5		2 PER QUALI VEICOLI
pag. 5		3 LA DETRAIBILITÀ AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER MEZZI DI LOCOMOZIONE
pag. 6		4 LE AGEVOLAZIONI IVA
pag. 7		5 L'ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO
pag. 8		6 L'ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ
pag. 9		7 DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI
pag. 9		8 LA DOCUMENTAZIONE
pag. 10		9 REGOLE PARTICOLARI PER I DISABILI CON RIDOTTE CAPACITÀ MOTORIE MA NON AFFETTI DA GRAVE LIMITAZIONE ALLA CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE
pag. 12		CATEGORIE DI VEICOLI AGEVOLABILI

pag. 13

III LE ALTRE AGEVOLAZIONI

pag. 13

1 MAGGIORE DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO PORTATORI DI HANDICAP

pag. 13

2 AGEVOLAZIONI IRPEF PER SPESE SANITARIE E ALCUNI MEZZI DI AUSILIO

pag. 15

3 L'ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI

pag. 16

4 ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

pag. 16

5 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

pag. 17

6 DONAZIONI A FAVORE DI DISABILE GRAVE

pag. 18

IV ANCHE A DOMICILIO I SERVIZI DELL'AGENZIA

pag. 19

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI

pag. 23

V PER SAPERNE DI PIÙ

In questi ultimi anni le leggi finanziarie si sono dimostrate sempre più sensibili ai problemi dei disabili ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali previste per loro. L'ultima legge finanziaria per il 2002, la legge 28 dicembre 2001, n.448, non è stata da meno, infatti ha maggiorato in modo consistente l'importo della detrazione per i figli a

carico se questi sono portatori di handicap e previsto una nuova detrazione a favore dei sordomuti.

Nel testo che segue sono esposte in dettaglio le istruzioni per poter utilizzare al meglio tutte le agevolazioni previste.

L'ULTIMA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2002, LA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N.448, HA MAGGIORATO L'IMPORTO DELLA DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO SE QUESTI SONO PORTATORI DI HANDICAP E PREVISTO UNA NUOVA DETRAZIONE A FAVORE DEI SORDOMUTI.

I.I. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI

In base al recente riordino della normativa, le principali agevolazioni sono:

per i figli a carico

- dal 2002, per ogni figlio portatore di handicap, una speciale detrazione pari a 774,69 euro

per i veicoli

- la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto
- l'Iva agevolata al 4% sull'acquisto
- l'esenzione dal bollo auto
- l'esenzione dall'imposta di trascrizione al Pra

per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici

- la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto
- l'Iva agevolata al 4%
- la possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest'ultime in

modo forfetario) del cane guida per i non vedenti

- la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dai sordomuti

per l'abbattimento delle barriere architettoniche

- proroga per il 2002 della detrazione d'imposta (del 36%) per le spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche

per l'assistenza personale

- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all'importo massimo di lire 3 milioni pari a € 1.549,37) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.

LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO

1. CHI SONO I DISABILI AMMESSI ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER IL SETTORE AUTO

L'area dei disabili che hanno diritto alle agevolazioni per il settore auto è stata notevolmente ampliata. In particolare, sono ora ammessi alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

1. i non vedenti e sordomuti
2. i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
3. i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4. i disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

Salvo che per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie, il diritto alle agevolazioni spetta, per espressa disposizione di legge, senza necessità che l'auto sia adattata.

I **non vedenti** sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi agli occhi con eventuale correzione: in tale categoria devono comprendersi i disabili indicati agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138. I citati articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.

Per quanto riguarda i **sordomuti**, l'articolo 1 della legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

I **disabili di cui ai punti 2 e 3** sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 che si ha quando la minorazione fisica, psichica o sensoriale - stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione - abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento

assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. La condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap (di cui all'art. 4 della citata legge n. 104/1992) presso la ASL.

In particolare i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione. Pertanto nell'ambito di questa categoria rientrano anche i **disabili con impedito o ridotte capacità motorie**

SALVO CHE PER I DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE, IL DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI SPETTA, PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE, SENZA NECESSITÀ CHE L'AUTO SIA ADATTATA

che risultino però affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione come sopra precisato. Viceversa, per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie che non risultino, contemporaneamente, "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato

all'adattamento del veicolo.

Nel seguito di questo capitolo esporremo dapprima le agevolazioni che si riferiscono alla generalità dei disabili, e successivamente daremo le indicazioni riguardanti i disabili, affetti da ridotte capacità motorie, per i quali continua a valere il requisito dell'adattamento.

2. PER QUALI VEICOLI

Le agevolazioni previste per il settore auto, possono essere riferite a seconda dei casi (vedi la tabella riportata a fine capitolo) oltre agli autoveicoli anche ai seguenti veicoli:

- motocarrozzette
- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile
- autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19 %).

3. LA DETRAIBILITÀ AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER MEZZI DI LOCOMOZIONE

Spese di acquisto

Le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare. Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e nei limiti di un importo di 35 milioni (€ 18075,99). È possibile riottenere il beneficio per acquisti

effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 35 milioni, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

LA DETRAZIONE COMPETE UNA SOLA VOLTA (CIOÈ PER UN SOLO VEICOLO) NEL CORSO DI UN QUADRIENNIO (DECORRENTE DALLA DATA DI ACQUISTO) E NEI LIMITI DI UN IMPORTO DI 35 MILIONI (€ 18076,00)

Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 35 milioni di lire vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l'utilizzo da parte del disabile (tipo pedana sollevatrice, eccetera); spese che a loro volta

possono fruire della detrazione del 19%, in base al successivo paragrafo 2 del capitolo III.
Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo.

Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e

il lubrificante.

Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta per una sola volta nel corso del quadriennio.

Intestazione del documento comprovante la spesa

Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a lire 5.500.000 (€ 2840,51), il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta a carico.

4. LE AGEVOLAZIONI IVA

È applicabile l'Iva al 4 per cento, anziché al 20 per cento, all'acquisto di autovetture, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuovi o usati.

L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni effettuate nei loro confronti). Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società

commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiario sia stato cancellato dal Pra.

Gli obblighi dell'impresa

L'impresa che vende veicoli con applicazione dell'aliquota agevolata deve:

- emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l'annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale;
- comunicare all'ufficio Iva (ovvero all'ufficio delle entrate, ove istituito) la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la

residenza del cessionario.

La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita di un veicolo ed entro il termine di trenta giorni dalla data della vendita o della importazione. Essa va effettuata nei confronti dell'ufficio territorialmente competente in ragione della residenza dell'acquirente.

È APPLICABILE L'IVA AL 4 PER CENTO, ANZICHÉ AL 20 PER CENTO, ALL'ACQUISTO DI AUTOVETTURE, AVENTI CILINDRATA FINO A 2000 CENTIMETRI CUBICI, SE CON MOTORE A BENZINA, E FINO A 2800 CENTIMETRI CUBICI, SE CON MOTORE DIESEL, NUOVI O USATI.

5. L'ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO

L'esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo 2, con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l'auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

L'ufficio competente

L'ufficio competente ai fini dell'istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto cui il disabile dovrà rivolgersi è l'Ufficio Tributi dell'ente Regione. Nelle Province di Trento e Bolzano la competenza è dell'ente Provincia. Tuttavia, nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati costituiti il disabile può rivolgersi all'Ufficio delle Entrate o, dove questo non è ancora istituito, alla Sezione staccata della Direzione regionale delle Entrate.

Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile.

L'UFFICIO COMPETENTE AI FINI DELL'ISTRUTTORIA DI NUOVE PRATICHE DI ESENZIONE DAL BOLLO AUTO CUI IL DISABILE DOVRÀ RIVOLGERSI È L'UFFICIO TRIBUTI DELL'ENTE REGIONE. NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO LA COMPETENZA È DELL'ENTE PROVINCIA. TUTTAVIA, NELLE REGIONI IN CUI TALI UFFICI NON SONO STATI COSTITUITI IL DISABILE PUÒ RIVOLGERSI ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE O, DOVE QUESTO NON È ANCORA ISTITUITO, ALLA SEZIONE STACCATA DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE.

La targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio, al momento della presentazione della documentazione.

Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

Quello che deve fare il disabile per ottenere l'esenzione dal bollo auto

Il disabile che ha fruito dell'esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata AR all'Ufficio competente (della Regione o dell'Agenzia delle Entrate) la documentazione indicata più avanti, nell'apposito paragrafo.

La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall'agevolazione).

Pertanto, se è prodotta oltre il termine di 90 gg. indicato dall'Amministrazione finanziaria ha validità anche per i periodi precedenti in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento (precisazione fornita dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 46/E del 11 maggio 2001). Gli uffici che ricevono le istanze sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico). Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione.

L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione.

Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l'auto viene venduta o perché viene ulteriormente trasformata per ridiventare un'auto "normale"), l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.

N.B. Non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa il diritto alla esenzione dal bollo.

6. L'ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ

Parallelamente all'esenzione dal bollo auto, i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.

Il beneficio compete sia in

L'ESENZIONE SPETTA ANCHE IN CASO DI INTESTAZIONE A FAVORE DEL FAMILIARE DI CUI IL DISABILE SIA FISCALMENTE A CARICO.

occasione della prima iscrizione al Pra di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata. L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.

La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.

7. DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI

Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali. Per essere ritenuto "a carico" del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia dei 5,5 milioni di lire (€ 2840,51). Superando questo tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare). Tuttavia, ai fini del limite dei 5,5 milioni, non si tiene conto dei redditi esenti, come a esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.

POTRÀ BENEFICIARE DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI PREVISTE ANCHE UN FAMILIARE CHE HA SOSTENUTO LA SPESA NELL'INTERESSE DEL DISABILE, A CONDIZIONE CHE QUESTO SIA DA CONSIDERARE A SUO CARICO AI FINI FISCALI.

8. LA DOCUMENTAZIONE

Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente:

- certificazione attestante la condizione di disabilità, in particolare
 - per non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica
 - per disabili psichici: verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n.104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivate da disabilità psichica e certificazione che attesti il diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emessa dalla commissione a ciò preposta (commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990)
 - per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n.104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione;
- ai soli fini dell'agevolazione Iva, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell'ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
- fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione in tal senso.

9. REGOLE PARTICOLARI PER I DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE MA NON AFFETTI DA GRAVE LIMITAZIONE ALLA CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE

Come illustrato più sopra, alle persone pluriamputate o la cui disabilità motoria comporti una grave limitazione nella capacità di deambulazione è consentito di accedere alle agevolazioni sui veicoli a prescindere dall'adattamento del veicolo se versano nella condizione di "particolare gravità" prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92. Nel caso, invece, che queste condizioni personali non si configurino, ma sussiste comunque la disabilità motoria, gli interessati sono ammessi alle agevolazioni auto descritte nei paragrafi precedenti a condizione di utilizzare veicoli adattati.

Va detto che non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità di accompagnamento. Ai sensi dell'articolo 3, della legge 104/92, per disabile secondo la definizione generale, contenuta nel comma 1 dello stesso articolo 3, deve intendersi "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". La specificità richiesta, in questi casi, ai fini dell'agevolazione fiscale è dunque solo nel carattere "motorio" che deve avere l'handicap. Per cui vi potrà essere diritto alle agevolazioni anche senza che sia accertata la necessità dell'intervento assistenziale "permanente", previsto, invece, per situazioni di particolare gravità.

La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità

rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità.

Per quali veicoli

Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli le agevolazioni sono solo ai fini della detrazione Irpef), i disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, possono godere delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli:

- motocarrozette

- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile.

Le categorie dei veicoli agevolabili sono riportati in dettaglio nella tabella alla fine del capitolo.

L'adattamento del veicolo
Come già detto, per questa categoria di disabili,

l'adattamento del veicolo è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al Pra). Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché questo sia prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o

la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione esemplificativa:

• pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/ idraulica;

• scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/ idraulica;

• braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/ idraulica;

• paranco ad azionamento meccanico/elettrico/ idraulico;

• sedile scorrevole-girevole atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;

• sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);

• sportello scorrevole;

• altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un adattamento effettivo nel veicolo. Pertanto, non dà luogo ad "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

SONO AMMESSE ANCHE LE AUTO CON CAMBIO AUTOMATICO, ANCHE DI SERIE PER COLORO CHE SONO MUNITI DI PATENTE B SPECIALE O DEL FOGLIO ROSA A SEGUITO DELLA PRESCRIZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL CODICE DELLA STRADA.

L'iva agevolata per gli acquisti

Per i disabili con ridotte capacità motorie che però non risultino affetti da gravi limitazioni della capacità di deambulazione, si applicano le seguenti regole particolari:

1. l'acquisto può riguardare - oltre agli autoveicoli - anche motocarrozette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile;

2. i veicoli devono essere adattati prima dell'acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla ridotta capacità motoria del disabile. Sono ammesse anche le auto con cambio automatico, anche di serie per coloro che sono muniti di patente B speciale o del foglio rosa a seguito della prescrizione da parte della Commissione medica locale ai sensi dell'art. 119 del codice della strada.

3. Il diritto all'Iva agevolata al 4% riguarda anche:

- le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica;
- gli acquisti di accessori e strumenti relativi alle prestazioni indicate nel precedente punto a).

Gli obblighi dell'impresa

L'impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, ovvero che effettua prestazioni di servizio con applicazione dell'aliquota agevolata, deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l'annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97 (nella vendita di accessori o nelle prestazioni da parte di officine è sufficiente menzionare la legge 449/97), ovvero della legge 342/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.

La documentazione

I disabili con ridotte o impedito capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, in aggiunta ai documenti indicati al paragrafo 8 dovranno presentare:

1. fotocopia della patente di guida speciale. Per i disabili che non sono in grado di guidare (o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente il conseguimento), non è necessario il possesso della patente di guida speciale. Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico;
2. ai soli fini dell'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o nell'acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale

risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi);

3. fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico-motoria;
4. copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciato da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

Tabella 1 - CATEGORIE DI VEICOLI AGEVOLABILI

autovetture *	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli per trasporto promiscuo*	Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli specifici*	Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
autocaravan* (1)	Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
motocarrozette	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
motoveicoli per trasporto promiscuo	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
motoveicoli per trasporti specifici	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono solo quelli con l'asterico.
(1) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%.

LE ALTRE AGEVOLAZIONI

1. MAGGIORE DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO PORTATORI DI HANDICAP

Dal 2002 è stata introdotta una particolare detrazione in caso di figli portatori di handicap. La nuova detrazione, di 774,69 euro (lire 1.500.000) spetta per ogni figlio portatore di handicap (riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992), a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, in sostituzione a quella (di importo minore) che spetterebbe in riferimento allo stesso figlio, in assenza dell'handicap.

2. AGEVOLAZIONI IRPEF PER ALCUNE SPESE SANITARIE E I MEZZI D'AUSILIO

Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica (resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica, es.: infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche come prelievi ai fini di analisi e applicazioni con apparecchiature elettromedicali) sostenute dai disabili, sono interamente deducibili dal reddito complessivo. Tali spese sanitarie, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.

Le spese sanitarie specialistiche, (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione IRPEF del 19% sulla parte che eccede lire 250.000 (€ 129,11); la detrazione è fruibile

anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico (quando il reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale, non è superiore a lire 5.500.000 pari a € 2.840,51. Oltre alle spese viste in precedenza sono

ammesse alla detrazione del 19%, per l'intero ammontare (senza togliere le 250 mila lire), le spese sostenute per:

- trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap⁽¹⁾;
- acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;

- acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni⁽²⁾;

DAL 2002 È POSSIBILE FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO ANCHE PER LE SPESE SOSTENUTE DAI SORDOMUTI (RICONOSCIUTI AI SENSI DELLA LEGGE 26 MAGGIO 1970, N. 381) PER I SERVIZI DI INTERPRETARIATO.

(1) In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il trasporto, costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di lire 250.000 (€ 129,11).

(2) Non si può fruire contemporaneamente della detrazione del 19 e di quella del 36 per cento. La detrazione del 19 per cento su tali spese, pertanto, spetta solo sulla parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36 per cento in base all'articolo 1 della legge 449 del 1997 e successive modifiche.

- trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
- sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92.

Sono tali ad esempio, i costi di abbonamento al servizio che consente l'invio di una richiesta rapida di soccorso attraverso il telefono, le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19 per cento le altre spese riguardanti i mezzi necessari:

- all'accompagnamento;
- alla deambulazione;
- al sollevamento, dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92,

indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.

Dal 2002 è possibile fruire della detrazione del 19 per cento anche per le spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato.

Al fine di poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta in tal senso. La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopraelencate spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.

Spese sanitarie per particolari patologie sostenute dal familiare

A partire dal 2000, inoltre, il contribuente che, nell'interesse di un familiare che abbia redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico, sostenga spese sanitarie per le quali la detrazione del 19 per cento spetta dopo aver tolto la franchigia di 250.000 lire (€ 129,11), relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, può considerare onere detraibile dall'Irpef la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare stesso. In

questo caso, l'ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19 per cento, è complessivamente pari a 12 milioni di lire.

La documentazione da conservare

Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/92, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. Anche i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e i soggetti ad essi equiparati, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/92. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo (v. righe 6 e 7 del Quadro riassuntivo delle agevolazioni) occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare:

- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall'esercente

l'arte ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici

finanziari), per attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata;

- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

3. L'ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI

3 A - L'aliquota agevolata per i mezzi di ausilio

Si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% per i mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili. Per l'individuazione dei beni soggetti ad aliquota del 4 per cento si veda la nota (8) del Quadro riassuntivo delle agevolazioni.

3 B - L'aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici

Si applica l'aliquota Iva agevolata al 4 per cento ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche: sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati.

Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di soggetti limitati (o anche impediti) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

- a) *facilitare*
- la comunicazione interpersonale

- l'elaborazione scritta o grafica
 - il controllo dell'ambiente
 - l'accesso all'informazione e alla cultura
- b) *assistere la riabilitazione.*

3 C - La documentazione da consegnare per i sussidi tecnici e informatici

Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:

1. specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;

2. certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di una invalidità

funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

SI APPLICA L'ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DEL 4% PER I MEZZI NECESSARI ALLA DEAMBULAZIONE E AL SOLLEVAMENTO DEI DISABILI.

4. ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

In favore dei non vedenti sono state da ultimo introdotte le seguenti agevolazioni:

- la detrazione dall'Irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

Ai fini del costo di acquisto del cane guida si considera l'intero ammontare del costo sostenuto.

AI FINI DEL COSTO DI ACQUISTO DEL CANE GUIDA SI CONSIDERA L'INTERO AMMONTARE DEL COSTO SOSTENUTO. LA DETRAZIONE SPETTA PER UN SOLO CANE E PUÒ ESSERE CALCOLATA SU UN IMPORTO MASSIMO DI LIRE 35 MILIONI.

La detrazione

spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di lire 35 milioni (€ 18.075,99). Tale limite comprende anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente.

La detrazione è fruibile anche dal familiare cui il non vedente risulta fiscalmente a carico;

- detrazione forfettaria di un milione di lire (€ 516,46) delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida.

La detrazione per il mantenimento del cane, spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa.

Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfettaria di un milione anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

- l'aliquota Iva agevolata del 4% per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti,

anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e

dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati in scrittura braille e quelli realizzati su supporti audio-magnetici per non vedenti ed ipovedenti.

L'applicazione dell'aliquota IVA del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti ed ipovedenti.

5. ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

A partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2001 è stata ampliata a favore dei disabili la tipologia di opere che dà diritto alla detrazione del 36%, prorogata per tutto il 2002, per ristrutturazione, relativamente alla quota di spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente. Sono ammesse ai benefici del 36%,

pertanto, non solo le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ascensori e montacarichi già in precedenza agevolate, ma anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità

interna ed esterna delle persone portatrici di handicap qualora questo sia stato riconosciuto grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione del 36% per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista dal punto c) dell'articolo 13-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del

disabile. La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36

per cento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 449 del 1997 e successive modifiche.

La detrazione del 36%, inoltre, è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espansive. Tali beni, infatti,

sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l'altro beneficio consistente nella detrazione del 19 per cento. La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerato intervento che determina il diritto alla detrazione del 36% ogni qualvolta risulti conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge

LA DETRAZIONE DEL 36% PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NON È FRUIBILE CONTEMPORANEAMENTE ALLA DETRAZIONE DEL 19% PREVISTA DAL PUNTO C DELL'ARTICOLO 13-BIS DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

sull'abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli

stessi interventi possano ugualmente configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria). Nell'ipotesi, infine, della realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, si deve ritenere che tale intervento rientri tra le tipologie che danno diritto alla detrazione del 36 per cento. In tal caso, relativamente alle prestazioni di servizi dipendenti dall'appalto relativo ai lavori in questione, è applicabile l'aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20 per cento (n. 41-ter della Tabella A - parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972).

6. DONAZIONI A FAVORE DI DISABILE GRAVE

La legge n. 383 del 2001 oltre ad avere soppresso l'imposta di successione ha previsto che per le donazioni non esenti (cioè quelle tra estranei), il beneficiario deve corrispondere, sul valore dei beni donati eccedente 350 milioni di lire (Euro 180759,91), l'imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni dalla Tariffa parte prima del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di

registro. L'importo della franchigia è elevato a Euro 516456,8990 (un miliardo di lire) per i beneficiari con handicap riconosciuto grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 legge n. 104 del 1992.

Per le donazioni per le quali non sono dovute le imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili, l'imposta di registro non è dovuta nemmeno in misura fissa.

IV. ANCHE A DOMICILIO I SERVIZI DELL'AGENZIA

A seguito di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, in ogni Direzione regionale devono essere attivati, in almeno due uffici, servizi di assistenza domiciliare in favore dei disabili e di altri contribuenti appartenenti alle fasce più deboli. Il servizio è espressamente rivolto ad anziani soli, ricoverati in ospedale, ospiti delle case di riposo e portatori di handicap, cioè a quei cittadini che sovente non hanno la possibilità di beneficiare dei più tradizionali mezzi di assistenza, tramite rete o telefono, messi a disposizione della generalità degli utenti. Due i vantaggi immediati per il contribuente di questa

DUE I VANTAGGI IMMEDIATI PER IL DISABILE: LA POSSIBILITÀ DI EVITARE CODE AGLI SPORTELLI E, ALLO STESSO TEMPO, L'OPPORTUNITÀ DI RICEVERE DIRETTAMENTE A DOMICILIO ASSISTENZA FISCALE DA PARTE DI FUNZIONARI QUALIFICATI

iniziativa, la possibilità di evitare code agli sportelli e, allo stesso tempo, l'opportunità di ricevere direttamente a domicilio assistenza fiscale da parte di funzionari qualificati. I disabili possono contattare la Direzione Regionale e gli uffici che organizzano il servizio tramite le Associazioni dell'Handicap e i Patronati.

Ulteriori e aggiornate informazioni sul servizio di assistenza domiciliare - avviato in via sperimentale con la prospettiva di estenderlo gradatamente sull'intero territorio - si possono conoscere consultando il sito internet www.agenziaentrate.it.

Resta ferma comunque la possibilità di ottenere informazioni e chiarimenti rivolgendosi ai Centri di assistenza telefonica, che rispondono al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13, ovvero direttamente agli sportelli degli Uffici locali dell'Agenzia.

Tabella 2 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI

	Tipo di handicap (vedi note 1 e 2)	Iva 4%	Detrazione Irpef del 19%	Detrazione Irpef del 19% (per l'importo che eccede lire 250 mila, pari a € 129,11)	Deduzione dal reddito complessivo
1. Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato (per l'esenzione dal bollo auto si veda nota 3)	B e C	si (4)	si (5)	=	=
2. Prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento	C	si (4)	si (5)	=	=
3. Spese per riparazioni eccedenti l'ordinaria manutenzione	B e C	no	si	=	=
4. Spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento (quali ad esempio, trasporto in ambulanza del portatore di handicap, acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, acquisto di arti artificiali per la deambulazione, costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella)	A	si	si	=	=
5. Acquisto di sussidi tecnici e informatici (ad esempio: computer, fax, modem o altro sussidio telematico, abbonamento al servizio che consente l'invio di una richiesta rapida di soccorso)	A	si (6) (7)	si	=	=
6. Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Si considerano di "assistenza specifica" le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa; al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; al personale con la qualifica di educatore professionale; al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale	A	=	=	=	si

	Tipo di handicap (vedi note 1 e 2)	Iva 4%	Detrazione Irpef del 19%	Detrazione Irpef del 19% (per l'importo che eccede lire 250 mila pari a € 129,11)	Deduzione dal reddito complessivo
7. Spese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero. In caso di retta pagata all'istituto, la deduzione spetta solo per le dette spese mediche e paramediche che debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto	A	=	=	=	si
8. Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana (se disabile, si applica la precedente riga 7) in istituti di assistenza e ricovero (in caso di retta pagata all'istituto, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero, ma solo per le spese mediche e di assistenza specifica, le quali debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto)	D	=	=	si	=
9. Acquisto o affitto di protesi sanitarie (ad esempio: protesi dentarie e apparecchi ortodontici, comprese le dentiere e le capsule; occhi o cornee artificiali; occhiali da vista, lenti a contatto e relativo liquido; apparecchi auditivi, compresi modelli tascabili a filo e auricolare a occhiali; apparecchi ortopedici, comprese le cinture medico-chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici, fatti su misura; arti artificiali, stampelle, bastoni canadesi e simili; apparecchi da inserire nell'organismo, come stimolatori e protesi cardiache e simili), ovvero di attrezzature sanitarie (ad esempio: apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna)	D	(8)	=	si	=
10. Prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali; degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche, trapianto di organi. Se le spese di riga 9 e 10 sono state sostenute nell'ambito del servizio sanitario nazionale è detraibile l'importo del ticket pagato	D	=	=	si	=
11. spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381.		=	si		
12. giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille o su supporti audio magnetici per non vedenti e ipovedenti		si	=	=	
13. contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza anziani (fino a 3 milioni di lire, pari a € 1.549,37)	D	=	=	=	si

NOTE AL QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI

1 TIPO DI HANDICAP:

A = Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile in senso generale, definito dalla legge come "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" (indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell'assegno di accompagnamento).

B = Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il non vedente, il sordomuto, i portatori di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento) e i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) riconosciuti affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992.

C = Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile con impedito o ridotte capacità motorie ma non affetto da handicap grave, indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell'assegno di accompagnamento. Per questi disabili il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria), ovvero dotato di cambio automatico (prescritto dalla commissione ASL).

D = Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione di disabile.

2 FAMILIARE DEL DISABILE:

Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto e imposta sui passaggi di proprietà) sono sempre fruibili anche da parte di un familiare del disabile (cioè: coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti

o ascendenti più prossimi), quando il disabile stesso sia da considerare a carico in quanto il proprio reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale e pertinenze, è non superiore a lire 5.500.000 (€ 2.840,51). Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese di riga 6 e 7, le quali sono deducibili dal reddito complessivo se sostenute per familiari rientranti nell'elencazione precedente anche quando questi non sono fiscalmente a carico. Per quanto riguarda l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata, nei casi in cui il beneficio è subordinato al fatto che la cessione o prestazione sia effettuata personalmente nei confronti del disabile (cioè per le agevolazioni di riga 1 e 2) è stabilito, limitatamente alle agevolazioni auto, che il beneficiario dell'operazione può anche essere un familiare del disabile rispetto al quale il disabile stesso sia da considerare fiscalmente a carico.

3 ESENZIONE BOLLO AUTO E TRASCRIZIONE AL PRA:

Per poter fruire della esenzione permanente dal pagamento del bollo auto l'auto deve essere adattata se il disabile è affetto da minorazione di tipo fisico-motorio. Per i disabili affetti dal tipo di handicap indicato alla lettera B della nota n. 1 l'agevolazione spetta anche senza che il veicolo risulti adattato. L'agevolazione spetta senza limiti di valore dell'autoveicolo. I limiti di cilindrata sono quelli previsti per le agevolazioni IVA (2000 cm³, se a benzina, o 2800 cm³ se diesel). Nel caso in cui il disabile possieda più auto, l'esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell'interessato, che dovrà indicare nella comunicazione all'ufficio finanziario la sola targa del veicolo prescelto. L'esenzione dalle imposte di trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spetta per l'acquisto di auto sia nuove che usate, ma non compete a sordomuti e non vedenti.

4 AGEVOLAZIONI IVA 4% AUTO:

L'aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati, purché per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie ma non affetti da "handicap grave", si tratti di veicoli adattati

prima dell'acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore), alla particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetto il disabile. In questi casi si richiede il possesso della patente speciale (che potrà essere conseguita anche entro un anno dall'acquisto), salvo che il disabile non sia in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dall'handicap stesso). Non ci sono ai fini Iva limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2000 cc, se a benzina, ovvero fino a 2800 cc, se con motore diesel). L'agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra.

5 DETRAZIONE IRPEF AUTO: A differenza di quanto stabilito per l'Iva, non sono previsti limiti di cilindrata. La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo di 35 milioni (€ 18.075,99). Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida. Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 35 milioni, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

6 CUMULO AGEVOLAZIONI IVA - IRPEF: In linea di principio, la detraibilità integrale della spesa ai fini Irpef su questa riga coincide quasi sempre con l'applicabilità dell'aliquota agevolata del 4%. Per maggiore precisione, tuttavia, si veda ai fini Iva la nota (8) comprendente l'elenco dei beni assoggettati ad Iva del 4 %.

7 SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI: Ai soli fini Iva, devono sussistere le seguenti condizioni: per sussidi tecnici e informatici s'intendono quelli

costituiti da apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti impediti (o anche limitati) da menomazioni PERMANENTI di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. I sussidi debbono avere la finalità di assistere la riabilitazione, ovvero di facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura.

8 IVA AGEVOLATA: Al di fuori dell'Iva agevolata sui veicoli e sui sussidi tecnici e informatici (già indicata nel quadro riassuntivo delle agevolazioni) si elencano di seguito gli altri beni soggetti ad Iva agevolata del 4 per cento:

- protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale PERMANENTI (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jericò e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, eccetera, ceduti per essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione);
- apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
- poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità MOTORIE;
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

V. PER SAPERNE DI PIÙ

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 8 (S.O. 255 alla G.U. del 30 dicembre 1997, n. 302).

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (T.U.I.R.) articoli 10, comma lettera b) e 13bis lettera c) (S.O. alla G.U. del 31 dicembre 1986, n. 302).

D.P.R. 24 ottobre 1998, n. 403, (G.U. n.275 del 24 novembre 1998) riguardante le norme di semplificazione della documentazione amministrativa, come modificato dal Testo unico sull'autocertificazione approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n.42)

Legge 28 febbraio 1997, n.30, conversione in legge, con modificazione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria pubblica per l'anno 1997 (comma 1, art. 1e comma 9, art. 21)

Decreto Ministeriale - Ministero delle finanze - 14 marzo 1998 (determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap)

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 39, riguardante la facoltà di autocertificazione da parte del disabile, delle proprie condizioni personali (S.O. n.210/L alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 1998).

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 6 comma 1, lettere e) e g) (S.O. n. 227/2 alla G.U. 27-12-1999 n. 302).

Legge 21 novembre 2000, n.342, articolo 50 (S.O. alla G.U. del 25 novembre 2000, n. 276)

Legge 23 dicembre 2000, n.388, articoli 30, comma 7, 31 comma 1, 81 comma 3 (S.O. alla G.U. del 29 dicembre 2000, n. 302)

Legge 28 dicembre 2001, n.448, articolo 2, commi 1 e 3 (S.O. alla G.U. del 29 dicembre 2001, n. 301)

Istruzioni per la dichiarazione dei redditi (per l'applicazione delle disposizioni agevolative in materia Irpef)

Circolari n. 186/E del 15 luglio 1998, n.197/E del 31 luglio 1998, n. 74/E del 12 aprile 2000, n.207/E del 16 novembre 2000, n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 6/E e n.7/E del 26 gennaio 2001, n.13/E del 13 febbraio 2001, n. 46 dell'11 maggio 2001, n. 55/E del 14 giugno 2001 n. 72/E del 30 luglio 2001; risoluzione n. 113/E del 9 aprile 2002.

